

Roma, 9 luglio 2008



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Assolavoro  
Via Marcantonio Colonna, 7  
00192 Roma*

Prot. 25/I/0009454

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di somministrazione a tempo indeterminato – servizi di pulizia.

L'associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine al significato dell'accezione utilizzata dal Legislatore, di "servizi di pulizia", di cui alla lett. b), comma 3, dell'art. 20 del D.Lgs n. 276/2003, nell'ambito della disciplina dei contratti di somministrazione di lavoro.

Si chiede, altresì, se i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, stipulati *ante* 2008, possano considerarsi ancora validi, stante l'intervenuta abrogazione della relativa normativa ad opera della L. n. 247/2007.

Con riferimento al primo quesito va sottolineato che, fra le attività ammesse alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20 lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003, erano previsti i "servizi di pulizia, custodia, portineria". In tal senso è possibile ritenere che l'accostamento da parte del Legislatore dei servizi di pulizia a quelli di custodia e portineria sembra di per sé indicare, in modo non equivoco, tutti quei servizi che possono essere svolti da soggetti con professionalità analoghe ma pur sempre rientranti nel medesimo contesto lavorativo. In tal senso i "servizi di pulizia" sembrano dunque riferirsi a quelle attività svolte, talvolta parallelamente, a servizi di portineria e custodia, fermo restando che per gli stessi potranno essere utilizzati lavoratori in possesso di più specifiche professionalità, così come già chiarito dalla circ. n. 7/2005 di questo Ministero secondo cui "l'attività di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalità necessarie per la gestione dell'attività o del servizio indicato dal legislatore".

Quanto al secondo quesito si rileva come, nonostante l'abrogazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*), disciplinato dall'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h), del citato D.Lgs. n. 276/2003, i contratti in essere stipulati prima del 1° gennaio

2008, continuano ad avere efficacia fino al momento di un eventuale recesso o risoluzione consensuale, in virtù del principio della conservazione del contratto in quanto, come già precisato dalla circolare n. 7/2008 di questo Ministero, l'annullamento determinerebbe *“un paradossale travolgimento dei rapporti di lavoro con automatica risoluzione degli stessi e con evidenti conseguenze anche sul piano socio-economico”*.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

DP